

12.6.

COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

ORIGINALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30/09/2012

**OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) , art. 16 c.6 D.L. 6/12/2011 n. 201 e
art. 4,c. 8/bis D.L. 2/3/2012 n. 16. Determinazioni Aliquote. Provvedimenti**

L'anno 2012, il giorno 30, del mese di Settembre , alle ore 20.30 , presso la sede Municipale, nella sale delle adunanze del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1. SIG.	PELLEGRINO	PIETRO	X	
2. SIG.	ARENA	C. FLORIANA	X	
3.SIG.	CAPUTO	GIUSEPPE - PEPPE	X	
4.SIG.	CAPUTO	GIUSEPPE		X
5.SIG.	DI POTO	GIUSEPPE	X	
6.SIG.	PELLEGRINO	ANGELO	X	
7.SIG.	OPROMOLLA	FILIPPO	X	
8.SIG.	VALITUTTO	DOMENICO		X
9.SIG.	VECCHIO	FRANCO	X	
10.SIG..	CHIELLA	VINCENZO	X	
11.SIG.	CONFORTI	GENEROSO	X	
12 SIG.	PEPE	MARIO		X
13. SIG.	TURCO	CONCETTA		X
TOTALE			9	4

Presiede il consigliere Carmela F. Arena nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
Verbalizza il Segretario Comunale Dott. Gerardo Rosania ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Nicola Vecchio

! ! il Responsabile dell' Area sig. per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

! ! il Responsabile del Servizio Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Nicola Vecchio

! ! Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio ha attestato la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000

Nicola Vecchio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con proprio precedente atto n° 20 del 27/07/2012, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 nel quale venivano previsti:

- a) il gettito I.M.U. per € 198.000,00, valutato sulla scorta dei dati in possesso del Comune ed il fondo sperimentale di riequilibrio per € 722.095,77 sulla scorta della comunicazione del Ministero dell'Interno, rilevato dal sito di detto Dicastero, e che nessun provvedimento venne adottato in ordine alla misura delle aliquote I.M.U., poiché, la normativa vigente aveva dato facoltà di provvedervi entro il 30 settembre 2012, a seguito della stima operata dal M.E.F. alla luce del versamento della prima rata;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come integrato dall'art. 4 del D.L. n° 16/2012 convertito nella Legge n° 44/2012, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, nonché l'ultimo periodo del comma 12/bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che, in deroga all'art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 1 della Legge 296/2006, dispone che i comuni possono approvare o modificare le aliquote dell'imposta in oggetto entro il 30 settembre 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, nonché l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, come integrato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012, per quanto attiene il regime delle detrazioni, agevolazione ed esenzioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

1. **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO** (aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali);
2. **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO** (aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali).

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

VISTO l'art. 12 del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che:

1. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) fabbricato ove è stabilita la residenza e contestualmente la dimora del proprietario o del soggetto proprietario od in possesso del diritto di usufrutto sul fabbricato;
 - b) abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini I.M.U. viene assegnata a titolo di diritto di abitazione;
 - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

VISTA la scheda di stima del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiornata a luglio 2012, da cui si rileva che il getti I.M.U., stimato ad aliquota di legge per l'anno 2012, ammonta ad € 282.919,00 così distinto:

- a) abitazione principale € 62.100,00;
- b) altri immobili € 220.819,00,

a fronte di una previsione stimata dal Comune ed iscritta nel bilancio 2012 di € 198.000,00, evidenziando un saldo positivo di € 84.819,00;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno del 03.09.2012, concernente le attribuzioni delle risorse da federalismo fiscale, alla quale è allegata la specifica della rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto della proiezione I.M.U. sulla scorta dei versamenti della prima rata ai sensi dell'art. 17, comma 28, e dell'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011, dalla quale si rileva che a fronte di una previsione iscritta nel bilancio 2012 di € 722.095,77 il predetto fondo viene rideterminato in € 509.795,09, evidenziando, così, un saldo negativo di € 212.975,00;

CONSIDERATO che per effetto di tale variazione si concretizza nelle previsioni di bilancio un saldo negativo di € 128.000,00, si rende necessario adeguare le aliquote dell'imposta in oggetto escludendo dall'aumento l'abitazione principale.

Sentito il dibattito sul punto che si allega alla presente sub lett.A

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli n° 7 contrari n° 1 Conforti astenuti n° 1 Chiella su n° 9 votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE

aumento dello 0,22 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari al 0,98%;

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

aumento dello 0,00 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,40%;

3. di valutare il gettito I.M.U., per l'anno 2012, applicando le aliquote di cui al punto 2 e sulla scorta delle stime operate dal Ministero delle Finanze, in € 410.975,09;

4. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 27 luglio 2012;
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione che da il seguente esito:
Favorevoli 7 Contrari 1 Conforti, Astenuti 1 Chiella

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Fto. Carmela F. Arena

Il Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Gerardo Rosania

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05 OTT. 2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20 OTT. 2012, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione li 05 OTT. 2012

Il Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Gerardo Rosania

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione: 05 OTT. 2012

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, li 05 OTT. 2012

Il Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Gerardo Rosania

! ! ORIGINALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione li 05 OTT. 2012

Il Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Gerardo Rosania

